



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI TRENTO**

STATUTO

Approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 3 del 31 marzo 2008

Modificato dal Consiglio camerale con deliberazioni nn. 2 e 3 del 18 febbraio 2013 e n. 6 del 31 agosto 2015

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Natura e finalità	pag. 3
Art. 2	Autonomia statutaria, organizzativa, regolamentare e finanziaria	pag. 3
Art. 3	Sede ed emblema	pag. 3
Art. 4	Principi generali dell'attività camerale	pag. 3
Art. 4 <i>bis</i>	Pari opportunità	pag. 4
Art. 4 <i>ter</i>	Comitato per la promozione dell'imprenditorialità femminile	pag. 4
Art. 5	Partecipazione al sistema camerale	pag. 4

PARTE II – FUNZIONI

Art. 6	Rappresentanza unitaria del sistema delle imprese e degli interessi economici	pag. 6
Art. 7	Regolazione del mercato e tutela dei consumatori	pag. 6
Art. 8	Formazione imprenditoriale	pag. 7
Art. 9	Promozione dei prodotti, del territorio e della cultura	pag. 7
Art. 10	Consultazione ed informazione	pag. 7
Art. 11	Competenze residuali e funzioni delegate	pag. 8
Art. 12	Efficienza e sussidiarietà	pag. 8

PARTE III – ORGANIZZAZIONE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 13	Organi di indirizzo e di governo	pag. 9
---------	----------------------------------	--------

TITOLO II - ORGANI

CAPO I - IL CONSIGLIO

Art. 14	Funzioni e competenze	pag. 9
Art. 15	Nomina, insediamento e durata del mandato	pag. 10
Art. 16	Elezione e revoca del Presidente e della Giunta	pag. 10
Art. 17	Composizione del Consiglio	pag. 11
Art. 17 <i>bis</i>	Rappresentante dei liberi professionisti	pag. 12
Art. 18	Requisiti soggettivi per la carica di consigliere	pag. 12
Art. 19	Dimissioni, decesso e decadenza dei consiglieri	pag. 12
Art. 20	Funzionamento	pag. 13
Art. 21	Diritti e doveri dei consiglieri	pag. 13
Art. 22	Commissioni consiliari	pag. 14
Art. 23	Regolamento interno	pag. 14

CAPO II - LA GIUNTA

Art. 24	Composizione e durata del mandato	pag. 15
Art. 25	Funzioni e competenze	pag. 15
Art. 26	Cessazione e decadenza dei membri di Giunta	pag. 16
Art. 27	Funzionamento	pag. 16
Art. 28	Consulte settoriali	pag. 17

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 29 Competenze e funzioni pag. 18

CAPO IV - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni pag. 19

Art. 31 Competenze e funzioni pag. 19

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE

CAPO I - IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 32 Nomina, competenze e funzioni pag. 20

CAPO II - LA DIRIGENZA

Art. 33 Dirigenti: competenze e funzioni pag. 21

Art. 34 Assetto organizzativo pag. 21

Art. 35 Personale pag. 21

Art. 36 Nucleo di valutazione pag. 22

Art. 37 Incarichi speciali, di consulenza e collaborazione pag. 22

CAPO III - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 38 Qualità dell'azione amministrativa pag. 22

Art. 39 Il procedimento amministrativo pag. 23

Art. 40 La pubblicazione degli atti pag. 23

TITOLO IV - AZIENDE SPECIALI

Art. 41 Costituzione, natura giuridica, finalità pag. 24

Art. 42 Organi e norme di funzionamento pag. 24

Art. 43 Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali pag. 25

Art. 44 Collegio dei revisori dei conti pag. 25

Art. 45 Mezzi finanziari delle aziende speciali pag. 25

TITOLO V - GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 46 Partecipazione a società, consorzi ed altri enti pag. 26

Art. 47 Osservatori e forme convenzionali di collaborazione pag. 26

Art. 48 Gli istituti di partecipazione dell'utenza pag. 27

TITOLO VI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 49 Gestione economica, finanziaria e patrimoniale pag. 28

Art. 50 Bilancio pag. 28

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 Modifiche allo Statuto pag. 29

Art. 52 Norme di rinvio pag. 29

Allegato I - Emblema pag. 30

Allegato II - Composizione del Consiglio pag. 31

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Natura e finalità

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, istituita con *i.r. decreto* del 1850, di seguito denominata «Camera di Commercio», è un ente autonomo di diritto pubblico a struttura rappresentativa, dotato di personalità giuridica e di autonomia funzionale e titolare di funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della Provincia di Trento.
2. Il sistema delle imprese della Provincia di Trento comprende le attività svolte in forma d'impresa e le attività funzionali all'esercizio d'impresa, quali la formazione di base e specialistica, la consulenza e l'assistenza.
3. Nel contribuire alla valorizzazione degli interessi economici riscontrabili nella circoscrizione di sua competenza, la Camera di Commercio favorisce l'integrazione tra l'economia locale, nazionale ed i mercati internazionali.

Art. 2 – Autonomia statutaria, organizzativa, regolamentare e finanziaria

1. La Camera di Commercio esercita la propria autonomia statutaria, organizzativa, regolamentare e finanziaria in conformità con le leggi che ne disciplinano l'ordinamento.

Art. 3 – Sede ed emblema

1. La Camera di Commercio ha sede ufficiale a Trento e può promuovere l'accesso dell'utenza ai propri servizi anche tramite uffici periferici.
2. L'emblema della Camera di Commercio, allegato al presente statuto (allegato I), è quello approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 540 del 17 novembre 1959 e successive modificazioni. Un regolamento disciplina l'uso dell'emblema e di eventuali altri contrassegni utilizzati dagli Uffici camerali in relazione alle attività da loro svolte.

Art. 4 – Principi generali dell'attività camerale

1. La Camera di Commercio, nel promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, si ispira ai principi della libertà d'iniziativa economica, della libertà di concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, dell'etica economica, della tutela e della dignità del lavoro, del rispetto dei consumatori e degli utenti.

2. La Camera di Commercio promuove l'integrazione di sistema dell'economia territoriale, secondo i principi di sussidiarietà, complementarità e sinergia fra i contesti economico, istituzionale, formativo e culturale.

3. La Camera di Commercio esprime e valorizza la vocazione economica del territorio e ne rappresenta le istanze di apertura ai mercati nazionali ed internazionali, le dinamiche di crescita dei singoli settori e di integrazione intersettoriale, le specificità economiche e le tradizioni locali, l'impulso alla partecipazione a forme di certificazione della qualità. La Camera di commercio rappresenta altresì l'interesse per lo svolgimento di attività di ricerca ed innovazione tecnologica, anche in forme convenzionali, per la compatibilità con i parametri dello sviluppo sostenibile e per il rispetto di parametri di soddisfacimento dell'utenza.

4. La Camera di Commercio, nell'esercizio delle sue competenze, favorisce le prospettive di sviluppo economico delle aree dove sono insediate le minoranze linguistiche ladina, mòchena e cimbra della Provincia autonoma di Trento.

Art. 4 bis – Pari opportunità

1. L'Ente camerale assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e garantisce la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali della Camera, nonché degli enti e aziende da essa dipendenti.

Art. 4 ter – Comitato per la promozione dell'imprenditorialità femminile

1. E' istituito presso la Camera di Commercio di Trento il Comitato per la promozione dell'imprenditorialità femminile.

2. Il Comitato è composto da un numero di componenti variabile, non superiore a quello previsto per il Consiglio camerale.

3. La composizione del Comitato è definita con deliberazione della Giunta camerale così da assicurare la rappresentanza delle Associazioni presenti in Consiglio camerale. La nomina è deliberata dalla Giunta camerale e il Comitato resta in carica per la durata della consiliatura nell'ambito della quale è stato nominato.

Art. 5 – Partecipazione al sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema costituito dalla rete nazionale ed internazionale delle Camere di Commercio. È altresì parte dell'Unione delle Camere di Commercio I.A.A. italiane (Unioncamere) e dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Trentino–Alto Adige/Südtirol.

2. La Camera di Commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con altre Camere di Commercio italiane ed estere, per rispondere ai bisogni delle imprese della propria circoscrizione di competenza, anche tenendo conto dei vantaggi competitivi derivanti dalla contiguità territoriale.

3. La Camera di Commercio partecipa alla realizzazione, al mantenimento ed al miglioramento della rete telematica attivata nell'ambito del sistema camerale per la gestione del registro delle imprese e degli altri albi, ruoli ed elenchi e per l'esercizio delle altre funzioni previste dalla legge.

PARTE II – FUNZIONI

Art. 6 – Rappresentanza unitaria del sistema delle imprese e degli interessi economici

1. La Camera di Commercio rappresenta in modo unitario il sistema delle imprese e gli interessi economici riscontrabili nella circoscrizione di competenza e opera a sostegno di ogni attività, esercitata anche in forma cooperativa, nel campo della produzione di beni e servizi, della distribuzione e del consumo.
2. La Camera di Commercio esercita una funzione di servizio verso il sistema delle imprese, anche in vista della collaborazione alla soluzione di problemi di singoli settori ovvero di problemi condivisi da tutti i settori e interessi economici.
3. La Camera di Commercio svolge funzioni concernenti:
 - a) la regolazione del mercato e la tutela dei consumatori;
 - b) la formazione imprenditoriale;
 - c) la promozione dei prodotti, del territorio e della cultura;
 - d) la consultazione e l'informazione;
 - e) altre materie previste dall'ordinamento delle Camere di Commercio.

Art. 7 – Regolazione del mercato e tutela dei consumatori

1. La Camera di Commercio partecipa all'attività generale di regolazione del mercato e di tutela dei consumatori in conformità con la legislazione vigente.
2. La Camera di Commercio:
 - a) provvede, nell'ambito dell'Ufficio del Registro delle imprese, alla tenuta del registro in conformità con la legislazione vigente;
 - b) provvede alla regolare tenuta dell'elenco informatico dei protesti cambiari;
 - c) cura la raccolta e diffusione degli usi e delle consuetudini;
 - d) riceve le domande di deposito di brevetti e marchi e partecipa all'istituzione di un sistema informativo finalizzato alla diffusione delle conoscenze in materia, in conformità con le leggi a tutela della proprietà industriale;
 - e) promuove l'arbitrato e la conciliazione quali strumenti per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
 - f) predispone e promuove contratti-tipo tra le imprese, le loro associazioni e le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

- g) promuove forme di controllo sulla presenza di clausole abusive inserite nei contratti;
- h) promuove controlli di conformità e sicurezza su prodotti e strumenti di misura;
- i) promuove sistemi di monitoraggio delle tariffe e dei prezzi;
- j) promuove forme di controllo sulla rispondenza dei prodotti alle norme sulla sicurezza e sulla qualità;
- k) promuove forme di controllo sulle tecniche commerciali utilizzate ed, in particolare, sulla pubblicità ingannevole, le vendite a domicilio, il credito al consumo, le manifestazioni a premio;
- l) si costituisce parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e l'agricoltura;
- m) promuove l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.

Art. 8 – Formazione imprenditoriale

1. La Camera di Commercio svolge attività di formazione imprenditoriale per mezzo delle proprie strutture organizzative, aziende speciali ed altri organismi, anche in collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

Art. 9 – Promozione dei prodotti, del territorio e della cultura

1. La Camera di Commercio promuove la valorizzazione del territorio trentino e dei suoi prodotti e servizi per mezzo delle proprie strutture organizzative, aziende speciali ed altri organismi anche in collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

2. La Camera di Commercio contribuisce alla realizzazione di eventi e manifestazioni culturali.

Art. 10 – Consultazione ed informazione

1. La Camera di Commercio, su richiesta della Regione o della Provincia autonoma, si pronuncia in merito ad iniziative di legge in materia economica e sociale.

2. La Camera di Commercio formula proposte di razionalizzazione normativa, con particolare riguardo agli interventi di delegificazione e semplificazione amministrativa e di valorizzazione delle tecnologie dell'informazione.

3. La Camera di Commercio elabora pareri, studi, indagini, inchieste, rilevazioni statistiche su richiesta di Stato, Regione o Provincia autonoma di altri enti locali o altri enti pubblici nelle materie di loro rispettiva competenza.

4. La Camera di Commercio promuove e svolge attività di raccolta, elaborazione e diffusione di dati sul sistema economico locale.

5. La Camera di Commercio svolge attività di ricerca di dati al fine di identificare altri mercati con i quali il sistema economico locale sia interessato ad intrattenere relazioni commerciali ed imprenditoriali.

Art. 11 – Competenze residuali e funzioni delegate

1. Ferme restando le diverse attribuzioni di competenza previste dalla legge, la Camera di Commercio esercita ogni altra funzione coerente con gli obiettivi stabiliti all'art. 1.

2. La Camera di Commercio svolge le altre eventuali funzioni ad essa espressamente attribuite dalla legge o ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, avendo cura che ad ogni delega corrisponda un'adeguata attribuzione dei mezzi finanziari ed organizzativi per il suo svolgimento.

Art. 12 – Efficienza e sussidiarietà

1. La Camera di Commercio esercita le funzioni ad essa conferite secondo i principi di economicità, efficacia, efficienza, qualità, partecipazione e trasparenza.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Camera di Commercio si adopera a favorire la massima collaborazione con gli appropriati soggetti pubblici e privati.

3. Per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 7, la Camera di Commercio può promuovere accordi con le amministrazioni statali, regionali e provinciali finalizzati ad individuare modalità di gestione condivisa o a definire le rispettive competenze sulla base del principio di complementarietà.

PARTE III – ORGANIZZAZIONE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 13 – Organi di indirizzo e di governo

1. Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.
2. L'attribuzione delle competenze agli organi risponde al principio di distinzione delle funzioni di indirizzo generale del Consiglio, di governo della Giunta e del Presidente, di controllo contabile del Collegio dei revisori dei conti e di amministrazione del Segretario generale e della Dirigenza.
3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono assunte in presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermi restando i casi in cui la legge o lo statuto prevedano una maggioranza diversa. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti la proposta si intende respinta.

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

IL CONSIGLIO

Art. 14 – Funzioni e competenze

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo generale della Camera di Commercio ed esprime e rappresenta gli interessi generali dell'intera comunità economica.
2. Il Consiglio:
 - a) approva, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, lo statuto e le relative modifiche in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente;
 - b) provvede, nella sua prima riunione, alla convalida dei designati in caso di rinnovo degli Organi camerale;
 - c) elegge e revoca il Presidente e gli altri membri della Giunta, secondo quanto disposto dall'art. 16 dello statuto;

- d) nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti, secondo quanto disposto dall'art. 30 del presente Statuto;
- e) pronuncia la decadenza dei componenti degli organi nei casi previsti dall'art. 19 dello Statuto;
- f) determina gli atti di indirizzo generale, approva programmi e progetti di attività presentati dalla Giunta e ne controlla l'attuazione;
- g) approva il preventivo economico, le sue variazioni ed il bilancio d'esercizio;
- h) delibera sull'istituzione, da parte della Camera di Commercio, di aziende, gestioni o servizi speciali, ne approva i relativi statuti su proposta della Giunta e ne nomina, per quanto di propria competenza, gli organi direttivi;
- i) delibera l'istituzione di sedi decentrate ed uffici staccati nella provincia di Trento;
- j) adotta i regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dal presente statuto;
- k) formula pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, alla Regione ed alla Provincia autonoma, agli enti locali e ad ogni altra istituzione sulle questioni che interessano le imprese e l'economia territoriale.

3. Il Consiglio adotta ogni altro atto finalizzato all'esercizio delle proprie funzioni previste dalla legge o dal presente statuto.

Art. 15 – Nomina, insediamento e durata del mandato

1. I consiglieri camerali, individuati in base alle designazioni effettuate secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del presente statuto, sono nominati in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti emanate dalla Regione Trentino Alto – Adige.
2. La seduta di insediamento del Consiglio viene convocata secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente.
3. La durata del mandato del Consiglio è di cinque anni dalla data della convalida di cui all'art. 7, comma 6 della L.R. 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni.
4. Dopo la scadenza del quinquennio, il Consiglio rimane in carica fino al suo rinnovo, limitandosi ad adottare gli atti di ordinaria amministrazione e/o urgenti.

Art. 16 – Elezione e revoca del Presidente e della Giunta

1. Nella seduta di insediamento, il Consiglio, dopo aver provveduto alla convalida dei designati, procede all'elezione del Presidente e, con votazione distinta, degli altri membri della Giunta a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

1-bis. La Giunta deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita proporzionalmente alla sua consistenza nel Consiglio camerale, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 50.

Fermo restando il vincolo della maggioranza assoluta dei voti, stabilito il numero di seggi garantito al genere meno rappresentato, risultano eletti membri di Giunta i consiglieri che ricevono il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero di seggi massimo attribuibile a ciascun genere.

2. Il Consiglio esprime la sfiducia e determina la revoca del Presidente e della Giunta con mozione motivata che deve indicare il nome del nuovo Presidente e dei nuovi componenti della Giunta.

3. La mozione di sfiducia è approvata con una maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 17 – Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto da:

a) quarantacinque consiglieri, in rappresentanza delle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo, dei trasporti e delle spedizioni, del credito, delle assicurazioni, dei servizi alle imprese e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia provinciale; nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in cooperativa;

b) tre consiglieri, in rappresentanza rispettivamente:

- delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- delle associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- dei liberi professionisti.

2. In ogni caso, alle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio spetta almeno la metà del numero dei componenti.

3. Ogni organizzazione appartenente ai settori di cui al comma 1, lett. a) designa in modo proporzionale un numero di consiglieri determinato in conformità con la legislazione vigente. La ripartizione dei seggi tra i settori economici viene riportata in dettaglio nell'allegato II al presente Statuto.

4. Allo scadere di ogni mandato consiliare il Consiglio delibera l'aggiornamento dell'allegato II a seguito delle variazioni eventualmente intercorse nei parametri relativi ai singoli settori, stabiliti dalla legislazione vigente.

5. I dati riferiti ai parametri necessari per la determinazione dei seggi spettanti ai settori economici di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del presente Statuto (numero imprese, indice di occupazione e valore aggiunto per addetto), nonché le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri tra le Organizzazioni imprenditoriali sono definiti in base alle disposizioni del Regolamento emanato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni.

6. La designazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, viene effettuata in conformità con la legislazione vigente.

7. Due o più organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore ovvero due o più organizzazioni sindacali, o associazioni di consumatori o possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi qualora presentino al Presidente della Camera di Commercio una dichiarazione di apparentamento, in conformità con la disciplina vigente.

8. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 50.

Art. 17 bis – Rappresentante dei liberi professionisti

1. Il Consigliere chiamato a rappresentare le libere professioni è designato dai Presidenti degli ordini professionali operanti nel territorio provinciale convocati allo scopo in apposita consulta dal Segretario Generale dell'Ente camerale in concomitanza con l'invio alle organizzazioni imprenditoriali delle richieste di designazione degli altri consiglieri.

Il soggetto designato deve essere iscritto ad uno degli ordini professionali rappresentati e la designazione viene operata con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora alla prima votazione nessun professionista consegua la maggioranza dei voti, verrà designato colui che riceverà il maggior numero di voti nella votazione tra i due candidati in precedenza più votati.

Art. 18 – Requisiti soggettivi per la carica di consigliere

1. Nell'ambito dei consiglieri di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), possono essere nominati componenti persone maggiorenni che siano titolari o legali rappresentanti di imprese che sono iscritte nel registro delle imprese nel settore da rappresentare.

2. Per i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, vige il requisito della maggiore età e dell'iscrizione in una delle associazioni rappresentate.

3. I membri del Consiglio sono soggetti alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 19 – Dimissioni, decesso e decadenza dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili.

2. Le cause di decadenza dei consiglieri sono regolate in conformità con la legislazione vigente.

3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, il Segretario Generale della Camera di Commercio ne dà immediato avviso all'organizzazione e associazione che a suo tempo avevano designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto, le quali provvedono, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla designazione del successore garantendo la rappresentanza di genere ai sensi dell'art. 17 comma 8 del presente Statuto. Il Consiglio camerale in carica provvede alla convalida del nuovo consigliere.

4. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato restano in carica limitatamente al rimanente periodo di consiliatura.

Art. 20 – *Funzionamento*

1. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente in due sessioni ordinarie, di norma, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed entro il mese di novembre per l'approvazione del preventivo economico.

2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo stabilisca il Presidente o lo richieda la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.

3. Il Consiglio può essere convocato per ragioni d'urgenza con almeno tre giorni di preavviso prima della seduta.

4. Il Consiglio delibera con voto in forma palese, salvo i casi in cui sia previsto espressamente lo scrutinio segreto o quando questo venga richiesto da almeno un quarto dei presenti. Non sono ammesse deleghe di voto.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con l'assistenza del Segretario generale o di un suo sostituto. Il Consiglio può incaricare uno dei propri membri di svolgere le funzioni di segretario per deliberare su determinati oggetti.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Presidente ha però facoltà di non ammettere il pubblico alle sedute, nelle quali, a suo giudizio, gli argomenti da trattare abbiano carattere di riservatezza.

7. Per ogni aspetto non previsto dalla legge o dal presente statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da un apposito regolamento interno.

Art. 21 – *Diritti e doveri dei consiglieri*

1. I consiglieri esercitano collegialmente le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. Ciascun consigliere ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per lo svolgimento di attività di competenza del Consiglio;

b)ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati;

c)chiedere informazioni e chiarimenti agli altri organi, alle aziende speciali ed all'amministrazione camerale.

3. Il regolamento consiliare disciplina i diritti previsti dal comma precedente al fine di garantirne l'effettivo esercizio nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

4. I consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

5. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge e di loro parenti e affini sino al terzo grado.

Art. 22 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari aventi funzioni di supporto all'attività degli organi camerali nelle materie di loro competenza.

2. Le commissioni consiliari esercitano funzioni di controllo, consultive e propositive secondo le disposizioni contenute nel regolamento interno del Consiglio.

3. Le commissioni possono avvalersi degli uffici camerali competenti nelle materie oggetto della loro attività secondo le disposizioni previste dal regolamento consiliare.

Art. 23 – Regolamento interno

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da un regolamento interno emanato in conformità con la legge e lo statuto.

2. Il regolamento disciplina in particolare:

a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori;

b) la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni consiliari;

c) il procedimento per l'adozione delle deliberazioni consiliari;

d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri.

CAPO II
LA GIUNTA

Art. 24 – Composizione e durata del mandato

1. La Giunta è composta da dodici membri, ivi compreso il Presidente, ed è eletta dal Consiglio tra i propri componenti.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16, la Giunta rimane in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e, dopo il rinnovo di questo, fino all'elezione della nuova Giunta per lo svolgimento delle funzioni di ordinaria amministrazione.

Art. 25 – Funzioni e competenze

1. La Giunta è l'organo collegiale di governo presieduto dal Presidente della Camera di Commercio.
2. Nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio, la Giunta:
 - a) predispone il preventivo economico e le sue variazioni, nonché il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) definisce, nell'ambito del preventivo economico, le priorità, gli obiettivi, i programmi ed i progetti specifici da attuare destinando le relative risorse;
 - c) riferisce al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio preventivo, sulla propria attività e sull'attuazione degli indirizzi espressi nel bilancio e nella relazione programmatica;
 - d) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - e) adotta, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti di propria competenza in conformità con gli indirizzi generali;
 - f) adotta, su proposta del Segretario Generale, i provvedimenti di assunzione e di carriera del personale, ad eccezione di quelli che costituiscono applicazione di disposizioni normative e contrattuali;
 - g) conferisce, su proposta del Segretario Generale, gli incarichi di dirigente, di direttore d'ufficio, nonché tutti gli altri incarichi, anche esterni, riconducibili ad attività non previste in programmi e/o piani già approvati dalla Giunta;
 - h) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale e gli assegna gli obiettivi e le risorse al fine dell'adempimento delle attività di sua competenza;

- i) nomina, su proposta del Presidente, i dirigenti, che assumono eventualmente le funzioni vicarie del Segretario generale e del vice Segretario generale;
- j) nomina il Conservatore dell'Ufficio del registro delle imprese, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
- k) verifica la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti, avvalendosi del nucleo di valutazione da essa nominato;
- l) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni ed altri organismi esterni, nonché ne designa e/o revoca i rappresentanti camerali;
- m) richiede pareri e consulenze nelle materie di sua competenza;
- n) autorizza il Presidente a promuovere o a resistere alle liti;
- o) adotta, a maggioranza dei componenti, regolamenti interni funzionali all'esercizio delle proprie attribuzioni, ferme restando le competenze di gestione amministrativa proprie del Segretario generale e della dirigenza.

3. In casi di urgenza, la Giunta delibera sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione utile. In caso di omessa o negata ratifica la deliberazione decade.

4. Nel periodo di proroga la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione né emanare o modificare i regolamenti di propria competenza.

Art. 26 – Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. La perdita della carica di consigliere comporta automaticamente la cessazione della carica di membro della Giunta.

2. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione con le modalità stabilite all'art. 16, commi 1 e 1-bis.

3. In caso di dimissioni del Presidente o di almeno sei componenti, l'intera Giunta si intende decaduta. La Giunta rimane in carica per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione e/o per l'adozione di atti urgenti ed indifferibili.

4. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

Art. 27 – Funzionamento

1. I componenti della Giunta esercitano collegialmente le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Non è ammessa la delega di voto.

3. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
4. La Giunta è convocata, di norma, sette giorni prima della riunione. L'ordine del giorno e gli allegati destinati alla discussione ed all'utilizzazione nel corso della seduta sono inviati ai membri della Giunta almeno cinque giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza.
5. In caso di urgenza, la Giunta è convocata tre giorni prima della riunione; in tal caso l'ordine del giorno e gli allegati sono inviati ai membri di Giunta almeno il giorno prima della riunione.
6. Il Presidente convoca in via straordinaria una riunione della Giunta su istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno deve obbligatoriamente contenere gli argomenti indicati dai richiedenti. La Giunta si riunisce entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. I componenti della Giunta, ivi compreso il Presidente, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge e di loro parenti e affini fino al terzo grado.
8. Le deliberazioni della Giunta si devono adottare con l'assistenza del Segretario generale o di un suo sostituto. La Giunta può incaricare uno dei propri membri di svolgere le funzioni di Segretario per deliberare su determinati oggetti.
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Segretario generale o suo sostituto e possono essere invitati a partecipare i componenti del Collegio dei revisori dei conti. Intervengono altresì i funzionari o altre persone la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.
10. Per ogni altro aspetto non previsto dalla legge o dal presente statuto, il funzionamento della Giunta potrà essere disciplinato da un apposito regolamento interno.

Art. 28 – Consulte settoriali

1. La Giunta propone al Consiglio l'istituzione di consulte settoriali per l'elaborazione e l'attuazione di singoli programmi e progetti aventi ad oggetto specifiche questioni di interesse per l'economia locale.
2. La proposta di deliberazione contiene:
 - a) l'oggetto delle attività della consulta;
 - b) il numero dei componenti;
 - c) i criteri di designazione dei componenti;
 - d) la durata dell'incarico;
 - e) le risorse economiche ed umane in dotazione alla consulta;
 - f) il regolamento interno della consulta.

3. La determinazione dei criteri di designazione dei componenti della consulta deve essere coerente con l'oggetto delle attività, gli interessi rilevanti nel caso specifico e le competenze tecnico-professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico e può non rispecchiare la composizione interna del Consiglio.
4. I componenti della consulta possono non appartenere al Consiglio.
5. Una volta insediata, la consulta svolge la sua attività in conformità con la delibera istitutiva. Per quanto non previsto dal presente statuto e dalla delibera istitutiva, l'attività della consulta è disciplinata dalle norme relative alle commissioni consiliari.
6. Una volta ultimato il progetto ad essa assegnato, la consulta lo presenta alla Giunta.
7. La Giunta è competente a controllare l'attuazione del progetto da parte della consulta.

CAPO III

IL PRESIDENTE

Art. 29 – Competenze e funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale della Camera di Commercio; propone gli indirizzi generali e ne assicura l'attuazione; garantisce i rapporti con le istituzioni pubbliche, le associazioni di categoria e gli organismi per il supporto e la promozione degli interessi generali delle imprese.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio con le modalità di cui all'art. 16 del presente statuto.
3. Fermo quanto stabilito dall'art. 16, il Presidente rimane in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e, dopo il rinnovo di questo, fino all'elezione del suo successore.
4. Il Presidente esercita altresì le seguenti competenze:
 - a) nomina, fra i membri della Giunta, uno o due Vice Presidenti che lo coadiuvano e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - c) provvede, in caso di necessità e urgenza, agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta medesima nella prima riunione utile. In caso di omessa o negata ratifica l'atto decade;
 - d) promuove e resiste alle liti per la tutela degli interessi camerali, con l'autorizzazione della Giunta;
 - e) richiede pareri e consulenze nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - f) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti o comunque demandate.

CAPO IV
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 – Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e da due membri supplenti, nominati dal Consiglio camerale; i Revisori sono scelti tra professionisti iscritti nel registro dei revisori legali. Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti del Collegio sono designati dalla Giunta provinciale.

1-bis. Su richiesta di almeno il 40 per cento dei componenti il Consiglio camerale, la designazione dei membri del Collegio dei Revisori dei conti può avvenire anche tramite sorteggio tra gli iscritti al Registro dei revisori legali in possesso dei requisiti previsti che si siano proposti a seguito di apposito avviso pubblico.

1-ter. Qualunque sia la modalità di designazione prescelta, nella composizione del Collegio deve essere garantita la presenza tra i soggetti nominati di entrambi i generi.

2. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei Conti è di cinque anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina.

3. In caso di decesso, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede tempestivamente. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente più anziano d'età.

4. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

Art. 31 – Competenze e funzioni

1. Le competenze e le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate, in conformità con l'ordinamento delle Camere di Commercio nonché, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

2. I Revisori dei Conti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

3. I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

CAPO I

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 32 – Nomina, competenze e funzioni

1. Il Segretario Generale è capo del personale e dei servizi camerali. È nominato dalla Giunta secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto.

2. Il Segretario Generale:

- a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito di quelle assegnate. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera e alla lettera i);
- b) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- c) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
- d) definisce gli obiettivi, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento dei risultati;
- e) assiste le consulte settoriali previste dall'art. 28 in ogni fase della loro attività;
- f) adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
- g) richiede pareri e consulenze nelle materie di propria competenza;
- h) è ufficiale rogante degli atti pubblici nell'interesse della Camera di Commercio;
- i) cura, nelle materie di propria competenza e secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente, i rapporti con la Pubblica amministrazione statale, regionale e provinciale nonché con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali;
- j) esercita altre funzioni delegate e/o demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dagli Organi camerali.

3. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario Generale è coadiuvato da uno o più Vice Segretari generali, di cui uno con funzioni vicarie, nominati con le modalità previste per il Segretario Generale.

5. Al Segretario Generale ed ai Dirigenti eventualmente delegati si estende, nel caso di adozione di atti di propria competenza, il divieto sancito dall'ultimo comma dell'art. 21.

CAPO II

LA DIRIGENZA

Art. 33 – Dirigenti: competenze e funzioni

1. I Dirigenti adottano, nell'ambito degli indirizzi e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario generale, gli atti organizzativi delle strutture amministrative cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.

2. I Dirigenti curano l'attuazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati dal Segretario generale. Adottano, entro gli indirizzi e i limiti ad essi fissati e sulla base delle deleghe loro conferite, i relativi atti e provvedimenti amministrativi. Esercitano i poteri di acquisizione delle entrate e di spesa nelle materie di competenza.

3. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

Art. 34 – Assetto organizzativo

1. La definizione dei principi fondamentali in materia di organizzazione e di personale della Camera di Commercio è oggetto di regolamento, la cui adozione spetta al Consiglio camerale su proposta della Giunta, sentito il Segretario generale.

2. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, nonché i criteri di funzionalità ed economicità di gestione delle attività camerali.

Art. 35 – Personale

1. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio è disciplinato in conformità alla legislazione vigente, ai contratti collettivi ed individuali di lavoro ed alle norme di diritto civile.

2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con regolamenti del Consiglio, l'ordinamento del personale.

3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Art. 36 – Nucleo di valutazione

1. È istituito il Nucleo di valutazione della Camera di Commercio, organismo autonomo che risponde alla Giunta camerale.

2. Il Nucleo di valutazione è incaricato della verifica periodica sulla rispondenza dell'organizzazione e dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi sanciti dalla legge e dai programmi dell'amministrazione. Propone l'adozione di eventuali interventi correttivi e di provvedimenti nei confronti dei responsabili della gestione.

3. I regolamenti interni in materia di organizzazione e di personale della Camera di Commercio disciplinano la composizione del Nucleo di valutazione e le modalità del suo funzionamento nel rispetto delle norme di legge relative.

Art. 37 – Incarichi speciali, di consulenza e collaborazione

1. La Camera di Commercio, allo scopo di assicurare la massima efficienza ed efficacia all'attività dell'Ente, per esigenze cui non è in grado di far fronte con personale in servizio, può ricorrere a consulenze e collaborazioni esterne conferendo incarichi, anche individuali, ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

CAPO III

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 38 – Qualità dell'azione amministrativa

1. La Camera di Commercio orienta la propria azione sulla base dei principi della qualità, intesa come capacità dell'organizzazione di rispondere in modo efficace e tempestivo alle esigenze espresse o implicite dell'utenza. La definizione della politica della qualità è competenza degli Organi camerali, nell'ambito dell'attività di indirizzo strategico e di gestione politica dell'Ente.

2. Sono garantiti agli uffici camerali gli strumenti e le risorse necessari per la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo dei servizi resi all'utenza ed al cittadino.

3. I responsabili delle strutture organizzative attuano gli orientamenti degli organi camerali in materia di qualità dell'attività istituzionale ed amministrativa.

4. Le diverse unità organizzative operano sulla base delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente i propri servizi e verificandone la rispondenza ai criteri di economicità.

Art. 39 – Il procedimento amministrativo

1. La Camera di Commercio opera nella direzione della massima semplificazione delle procedure amministrative.

2. In materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi la Camera di Commercio attua con regolamento la disciplina prevista dalla legislazione vigente.

Art. 40 – La pubblicazione degli atti

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, le disposizioni del Presidente e le determinazioni del Segretario Generale e dei Dirigenti, sono pubblicate all'Albo camerale, ad eccezione di quelle per le quali gli stessi, per motivi di riservatezza, dispongano diversamente.

2. Il Consiglio stabilisce con regolamento interno i casi tassativi in cui può essere esclusa la pubblicazione degli atti di cui al comma 1.

3. La pubblicazione deve eseguirsi entro 15 giorni dalla data dell'adozione degli atti e per la durata di 8 giorni consecutivi.

4. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità, anche in relazione alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione di cui alle norme vigenti.

TITOLO IV
AZIENDE SPECIALI

Art. 41 – Costituzione, natura giuridica, finalità

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento della finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, può costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato, in quanto compatibili.
2. Le aziende speciali perseguono gli scopi previsti dagli indirizzi generali della Camera di Commercio, sono dotate di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dai propri statuti ed agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Camera di Commercio. La Giunta approva i programmi delle aziende speciali sulla base degli atti di indirizzo del Consiglio camerale.
3. Le aziende speciali non perseguono fini di lucro. Nel quadro delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, erogano servizi a favore del sistema delle imprese e del mercato e svolgono anche attività strumentali ai servizi della Camera di Commercio.

Art. 42 – Organi e norme di funzionamento

1. Sono organi delle aziende speciali il Presidente, il Consiglio d'amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente della Camera di Commercio, o un suo delegato scelto tra i membri della Giunta, è presidente di diritto delle aziende speciali. Il Consiglio d'amministrazione delle aziende speciali viene nominato dal Consiglio camerale tra i propri membri o tra altri rappresentanti delle categorie economiche o tra gli esperti nelle materie oggetto delle attività aziendali; deve essere in ogni caso garantita la presenza di entrambi i generi.. Il Segretario Generale della Camera di commercio è membro di diritto del consiglio di amministrazione delle aziende speciali qualora non sia incaricato delle funzioni di Direttore dell'azienda speciale.
3. Le aziende speciali ispirano la loro gestione ai principi della distinzione dei compiti di gestione politica da quelli di gestione amministrativa.
4. Il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio sono deliberati dai Consigli di amministrazione delle aziende speciali e approvati dal Consiglio camerale su proposta della Giunta camerale.
5. La carica di Direttore dell'azienda speciale può essere conferita a un dirigente camerale o a persona di specifica e comprovata professionalità assunta con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti del settore commercio.

6. L'attività amministrativa e tecnica dell'azienda può essere svolta da personale camerale o da personale dell'azienda assunto con contratto di diritto privato.

Art. 43 – Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali

1. Il Presidente e la Giunta, al fine di mantenere stabili le relazioni istituzionali tra la Camera di commercio e le sue aziende speciali, esercitano, nei rispettivi ambiti di competenza, attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli organi e della direzione delle aziende stesse.

2. La Giunta della Camera di Commercio esercita la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti.

Art. 44 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti delle aziende speciali è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e due supplenti nominati dalla Giunta camerale. I Revisori sono scelti fra professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili; deve essere in ogni caso garantita la presenza di entrambi i generi.

2. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 45 – Mezzi finanziari delle aziende speciali

1. Le entrate delle aziende speciali sono costituite da:

- a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
- b) contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio in occasione del bilancio preventivo in relazione alla missione istituzionale dell'azienda;
- c) contributi di altri Enti pubblici e privati nonché dell'Unione Europea;
- d) altre eventuali entrate.

TITOLO V

GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 46 – Partecipazioni a società, consorzi ed altri enti

1. La Camera di Commercio, nell'interesse delle imprese e del mercato, assume iniziative per la costituzione di o per la partecipazione a società, enti, consorzi aventi personalità giuridica, e a fondazioni. Può costituire o partecipare ad altre forme associative.
2. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, è impegnata ad assicurarsi la partecipazione agli organi di amministrazione o di controllo.
3. La Camera di Commercio, per il raggiungimento dei propri scopi, promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, direttamente o in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 47 – Osservatori e forme convenzionali di collaborazione

1. La Camera di Commercio istituisce osservatori e organismi con funzioni di monitoraggio, di analisi tecnico-scientifica, consultazione e proposta, chiamando a fare parte del Comitato scientifico esperti ed esponenti di organismi tecnici designati anche da altre istituzioni o rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali.
2. La Camera di Commercio promuove e partecipa ad accordi di programma e ad altre forme convenzionali di collaborazione, al fine di realizzare opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia che richiedono l'azione integrata e coordinata della Provincia autonoma, di enti locali territoriali e di altre amministrazioni pubbliche.
3. La Camera di Commercio indice e partecipa a conferenze di servizi, al fine di acquisire intese, nulla osta ed assensi e per definire gli interessi condivisi con altri enti pubblici ed istituzioni coinvolti in procedimenti amministrativi complessi.
4. La Camera di Commercio promuove e partecipa ad altre forme di accordo con la Regione, con la Provincia autonoma ed altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse comune.

Art. 48 – Gli istituti di partecipazione dell’utenza

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza degli interessi delle imprese, delle libere professioni, dei lavoratori e dei consumatori, promuove la partecipazione dell’utenza e riconosce alle imprese, ai privati e alle pubbliche amministrazioni il diritto all’informazione relativamente alle attività ed ai servizi che essa stessa svolge nei confronti del sistema economico provinciale.
2. A tale scopo gli organi e gli uffici della Camera di Commercio assicurano la diffusione, anche attraverso reti telematiche, dei principali documenti camerali quali statuto, regolamenti, bandi di concorso e altri riconosciuti di particolare interesse per il sistema delle imprese e per il mercato; provvede, inoltre, alla realizzazione ed alla divulgazione, anche in formati digitali, di pubblicazioni, notiziari ed avvisi di interesse per l’utenza.
3. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese, le loro associazioni di rappresentanza, le libere professioni, le organizzazioni sindacali e dei consumatori e degli utenti possono avanzare istanze e proposte agli organi camerali, i quali provvedono in conformità ad un regolamento interno.
4. I medesimi soggetti possono presentare reclami sui servizi resi dagli uffici camerali al Segretario Generale ed ai dirigenti. Questi ultimi assumono i relativi provvedimenti in conformità con un regolamento interno.

TITOLO VI

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 49 – Gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio è disciplinata da apposito regolamento in conformità alla legislazione vigente.
2. Al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività camerali e di promuoverne il miglioramento, vengono attuate forme di controllo interno di gestione.

Art. 50 – Bilancio

1. Il preventivo economico è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il 30 novembre di ciascun anno.
2. Il bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. L'unità temporale della gestione è l'anno solare che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 – Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo Statuto camerale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. Lo Statuto modificato viene pubblicato all'albo camerale entro quindici giorni dalla sua approvazione per la durata di otto giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.

Art. 52 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari emanate dalla Regione Trentino Alto – Adige in materia di Camere di Commercio.

Allegato I

Emblema



Allegato II*

Composizione del Consiglio

Il Consiglio della Camera di Commercio di Trento è composto di 48 membri - di cui 45 in rappresentanza delle imprese dei settori economici e 3 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni a tutela dei consumatori e degli utenti, dei liberi professionisti - secondo la seguente ripartizione:

<i>Imprese</i>	<i>Numero dei consiglieri</i>	
Agricoltura	5	(cinque)
Artigianato	8	(otto)
Industria	7	(sette)
Commercio	7	(sette)
Turismo	5	(cinque)
Cooperative	2	(due)
Trasporti e spedizioni	2	(due)
Credito	1	(uno)
Assicurazioni	–	(zero)
Servizi alle imprese	7	(sette)
Altri settori	1	(uno)
	<hr/>	
	45	(quarantacinque)
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1	(uno)
Associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.	1	(uno)
Liberi professionisti	1	(uno)
	<hr/>	
	3	(tre)
TOTALE CONSIGLIERI	48	(quarantotto)

* Aggiornato con deliberazione del Consiglio camerale n. 15 di data 9 dicembre 2013